

COMUNE DI FOMBIO

PROVINCIA DI LODI

OGGETTO:

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

n. data
4 29.04.2026

COPIA

Adunanza in sessione straordinaria di **seconda** convocazione – seduta **pubblica**. L'anno **duemila venti sei** addì **ventinove** del mese **aprile** alle **ore 19.00** nella sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte e formalità prescritte dalla legislazione vigente, vennero oggi convocati i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE		PRESENTE	ASSENTE
1. PASSERINI Davide	[X]	[]	8. MAZZONE Lucia Rita	[]	[X]
2. CODAZZI Carlo	[X]	[]	9. BASSI Eleonora	[X]	[]
3. SCARPA Fabrizio	[X]	[]	10. ZANABONI Luigina	[]	[X]
4. LOMBARDI Alessandro	[X]	[]	11. PULGA Michele	[X]	[]
5. CASALI Chiara	[X]	[]			
6. BASSI Valentina	[X]	[]			
7. FRIJIO Emanuele	[X]	[]			
TOTALI				9	2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Nicola Caravella, l'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei componenti in presenza e di chi partecipa "a video" in modalità "a distanza".

Il Sig. Avv. Davide PASSERINI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

=====

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 E 147-BIS DEL D.Lgs267/2000 così come novellato dalla L.213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli interni:

=====

Parere di regolarità tecnica: che attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Emanuela MARTINI

Parere di regolarità contabile: che attesta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e **visto attestante la copertura finanziaria:**

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

f.to Emanuela MARTINI

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.267/2000 esprime il seguente parere:

IL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data

4 29.04.2026

L'odierna seduta del Consiglio Comunale, su attestazione del Segretario Comunale, si è regolarmente svolta alla presenza dei Consiglieri Comunali, del Sindaco-Presidente che si sono ritrovati tutti i presenti nella Sala Consiglio e nessuno in conferenza in conformità alle disposizioni del nuovo Regolamento per lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale approvato con riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 33/2022 e secondo i criteri richiamati nell'art. 73 del D.L. n. 18/2020. L'appello è svolto in avvio di seduta da parte del Segretario Comunale che ha verificando l'identità dei presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO CHE:**

- nel Comune di Fombio a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
- l'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal D.L. 16/14 convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) e dal Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

«651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013;
- l'art. 1, comma 654 della citata normativa prevede in relazione alla Tassa sui Rifiuti che: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono*

a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la tariffa è composta in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio:

a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- la tariffa per le utenze domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- la tariffa per le utenze non domestiche è determinata:

a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:
« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria”* stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

ATTESO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 che introduce una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo

OGGETTO	nr. data
Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..	4 29.04.2026

2018-2021, da coprire mediante entrate tariffarie approvando il "Metodo Tariffario di cui all'Allegato A" servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR" (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF) con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati ;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "*Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- l'Allegato "A" di detta delibera 443/2019/R/RIF, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*";
- l'"*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione n. 444/2019 del 31/10/2019 recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*";
- la deliberazione n. 57/2020 del 03/03/2020, recante "*Semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*";
- la deliberazione n. 2/2020 del 27/03/2020, recante "*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti*";
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
 - la deliberazione n. 363/2021/R/rif con la quale AREA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF con mantenimento del riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, e regolamentazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data

4 29.04.2026

- la determina n. 2/2021DTAC di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione 355/2025/R/Rif, rubricata "Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com";
- la deliberazione 374/2025/R/Rif, intitolata "Completamento della regolazione della qualità tecnica nel settore dei rifiuti urbani (RQTR) e aggiornamento della deliberazione dell'Autorità 15/2022/R/rif", che riguarda tutti i Comuni per la parte connessa alla revisione del TQRIF ed i Comuni ETC anche per l'aggiornamento della disciplina sulla qualità tecnica;
- la deliberazione 396/2025/R/Rif, denominata "Approvazione del Testo integrato corrispettivi servizio gestione rifiuti (TICSER)", recante i criteri di articolazione tariffaria agli utenti: il testo e relativo allegato introducono un nuovo sistema di determinazione delle tariffe che entrerà in vigore a regime nel 2028;
- la deliberazione di ARERA n. 397/2025 che introduce il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 che conferma:
 - un periodo regolatorio di durata quadriennale 2026-2029;
 - la predisposizione di un piano economico finanziario per il periodo 2026- 2029 a carico di ciascun Gestore del servizio rifiuti quale strumento idoneo a consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione e la sua trasmissione e all'Ente Territorialmente Competente (ETC);
 - l'aggiornamento biennale, per gli anni 2028-2029, dei piani economico finanziari, secondo le modalità e i criteri che verranno in seguito individuati dall'Autorità;
 - una eventuale revisione infra - periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, tenendo comunque conto delle esclusioni espressamente individuate da ARERA con il terzo periodo regolatorio;
 - la validazione del PEF prevista nell'ambito del procedimento di approvazione, per la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:
 - sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
 - l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..	nr. data 4 29.04.2026
---	--------------------------

- la determina 1/2025-DTAC, che dà ufficialmente avvio al nuovo periodo regolatorio 2026-2029, approvando gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della deliberazione 397/2025/R/RIF;
- la delibera n. 480/2025/R/rif, in cui sono quantificati i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

PRESO ATTO che l'“Ente territorialmente competente” è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come “l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”;

DATO ATTO che nel caso del Comune di Fombio l'Ente di Governo dell'Ambito (Egato), previsto ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 non è stato costituito, e nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Fombio ricopre il duplice ruolo di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nonché di Ente territorialmente competente (E.T.C.);

ATTESO che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. in merito alla determinazione delle entrate tariffarie di riferimento prevede all'art. 2 la definizione dei componenti di costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani come segue:

a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni, nonché delle componenti di anticipazione associate a specifiche finalità;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;

c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 397/2025/R/rif. in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all'art. 7 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

ATTESO CHE lo stesso art. 7, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data

4 29.04.2026

- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

VISTI inoltre:

- l'art.151 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che il termine per deliberare l'approvazione del Bilancio è fissato al 31 dicembre
- l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 che stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 5-bis del D.L. 27/01/2022, n. 4, secondo cui "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";
- il DL 24 febbraio 2022 di conversione introduce anche il termine del 30 aprile per le delibere tariffarie e regolamentari sulla Tari, sganciandolo da quello ordinario del 31 dicembre dell'anno prima, definendo un opportuno rinvio strutturale, per il complesso iter del Piano economico finanziario, che coinvolge Comune, gestore del servizio ed ente territorialmente competente;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 199/2025, che ha disposto lo slittamento al 31 luglio del termine per l'approvazione del PEF TARI, delle tariffe e delle modifiche regolamentari. Nello specifico, la norma modifica l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..."*;

VISTI:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

OGGETTO

nr. data

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif.. 4 29.04.2026

- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione e controllo anche del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481" e già esercitati negli altri settori di competenza;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

RICHIAMATE:

- la propria con deliberazione del Consiglio Comunale nr.19 del 28.04.2022 con la quale sono state apportate alcune modifiche al Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) per sopravvenute disposizioni normative e correttivi di dettagli operativi resisi necessari per le esigenze di trasparenza che hanno guidato ARERA nei propri interventi, ad iniziare dalla richiamata delibera n. 444/2019 con l'introduzione del nuovo metodo MTR-1, ora aggiornato dall'MTR-2, e di coordinamento delle previsioni introdotte da ARERA con quelle della riforma al decreto ambientale (D.Lgs. 152/2006 - cd T.U.A.– Testo Unico Ambientale, ed infine di raccordo con una serie di disposizioni dettate dalla deliberazione n. 15 di ARERA del 18 gennaio 2022, che impongono ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, andando ad aggiornare le indicazioni già introdotte con la delibera n. 444/2019.
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 05.05.2020 con la quale si è provveduto all'individuazione del Funzionario Responsabile IUC.
- con propria deliberazione n. 12 del 16.03.2022 è stato individuato lo Schema Regolatorio I per la gestione del servizio rifiuti del Comune di Fombio e per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023.

CONSIDERATO che:

- il Comune di Fombio ha attivo un servizio di raccolta RSU in forza del contratto originario con scadenza al 31 gennaio 2026 prorogato (su disposizione del Comune di Maleo in qualità di Ente capofila per l'espletamento delle procedure di affidamento in forma associata del servizio) nel corso dell'anno fino al 31 maggio 2026 con le seguenti caratteristiche:
 - Servizi di raccolta domiciliare con frequenza settimanale:
 - _ Frazione Secca Residua;
 - _ Plastica imballaggi;
 - Servizi di raccolta domiciliare con frequenza bisettimanale:
 - _ Frazione Umida Organica;
 - Servizi di raccolta domiciliare con frequenza quindicinale:
 - _ Carta e Cartone;
 - _ Vetro e Lattine;
 - Rifiuti ingombranti e RAEE (con decorrenza dal 01.01.2022) con frequenza quindicinale il sabato mattina con servizio di prenotazione a mezzo sito web, App o Numero Verde e riservato alle sole UD per un mx di 4 pezzi a volta e solo per rifiuti di grandi dimensioni difficilmente trasportabili con una automobile.

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data

4 29.04.2026

Servizi di raccolta selettiva Rifiuti pericolosi con frequenza mensile:

_ Pile, Farmaci e Siringhe

Gestione Integrale del Centro Raccolta rifiuti Servizi di spazzamento meccanizzato delle strade quindicinali 1^a zona e mensile 2^a zona.

- a seguito dell'espletamento della procedura di gara da parte della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, con determinazione del Responsabile di Servizio n. 78 del 22.04.2026 del Comune di Maleo (in qualità di Ente capofila per l'espletamento delle procedure di affidamento in forma associata), si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto a favore della ditta APRICA S.P.A. con sede in Via Lamarmora n. 230 – 25124 Brescia – P.I. 00802250175, con un importo complessivo di aggiudicazione di € 7 331 897,81 oltre IVA con avvio dal 01.06.2026 e durata sino al 31.05.2031.

DATO ATTO CHE, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

DATO ATTO:

- che la succitata deliberazione di Deliberazione ARERA 397/2025 /R/rif segna l'avvio del terzo periodo regolatorio (MTR-3), estendendo la programmazione economico-finanziaria all'arco temporale 2026-2029;
- l'MTR-3 rappresenta un'evoluzione del precedente MTR-2 orientata a favorire i Comuni che ottengono risultati migliori nel riciclo, riducendo le discrepanze nel riconoscimento dei costi, modificando il limite della crescita delle tariffe (si passa da una valutazione a 4 fattori dell'MTR-2 agli attuali 3 fattori), introducendo nuove componenti (ANT) per la gestione di situazioni particolari suscettibili di determinare oneri aggiuntivi non prevedibili, incentivi alla qualità dei ricavi legati a indicatori volti a misurare l'efficacia della gestione in termini di riciclo e obiettivi della raccolta differenziata.

DATO ATTO che il PEF 2026 determinato secondo le regole di ARERA non necessariamente corrisponde alle spese per il servizio rifiuti iscritte nel bilancio comunale; il suo scopo, infatti, è quello di individuare il livello delle entrate tariffarie massime parametrato sull'ammontare dei costi efficienti (riferiti all'esercizio n-2), quando invece, l'ammontare delle spese del servizio rifiuti a carico del bilancio, dipende dal contratto di servizio in essere tra il Comune/ETC ed il gestore. Solo nel caso in cui il Comune/ETC riesca ad imporre al gestore una spesa corrispondente al PEF 2026 (o meglio al valore massimo delle entrate tariffarie) vi sarà coincidenza tra le due poste, diversamente si generano avanzi o disavanzi che il Comune è chiamato a gestire.

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario nr. data
PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità 4 29.04.2026
alle indicazioni metodologiche (MTR-3)
di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

NEL rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il Comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale 2026-2029 occorre utilizzare il nuovo tool di calcolo ARERA approvato con la Determinazione 7 novembre 2025, n. 1/DTAC/2025 di aggiornamento e ridefinizione dei costi efficienti di esercizio e di investimento con collaborazione stretta e tempestiva tra il Gestore del servizio e l'Ente Territorialmente Competente (ETC);

RILEVATO che la richiamata Determina n. 1/2025 ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 397/2025 /R/rif (MTR-3) per il secondo periodo regolatorio 2026-2029.

DATO ATTO che nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2026, l'Ente territorialmente competente considera i seguenti aspetti:

- in premessa, la Delibera 443/2019/R/rif considera l'opportunità di tener conto:
 - dei risultati delle procedure di affidamento ai fini della determinazione delle tariffe del servizio, rappresentando che in molti territori il servizio è stato affidato tramite gara e che i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
 - della necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti;
- all'art. 4.5, la Delibera 443/2019/R/rif stabilisce che *"in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori"*;
- all'Art. 4.6 Allegato A la Delibera 443/2019/R/rif stabilisce che *"qualora l'Ente territorialmente competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, (...) il medesimo provvede a declinare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione"*.

DATO ATTO che la redazione del Piano Finanziario per il quadriennio 2026/2029 è stata predisposta:

- in funzione dei costi di esercizio del Comune di FOMBIO e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 18.02.2026 prot. n. 1311, considerando inoltre i costi previsionali che i gestori dovranno sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità;
- seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario nr. data
PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità 4 29.04.2026
alle indicazioni metodologiche (MTR-3)
di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

- nel rispetto dell'articolo 1, comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI redatti dal Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2026;

TUTTO ciò premesso

VISTO il PEF 2026-2029, allegato alla presente deliberazione, di cui è parte integrante, costituito da:

- Allegato_1_-_Tool_di_calcolo_MTR-3_2026-2029
- Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029 ETC
- Allegato_2_-_Relazione_di_accompagnamento_2026-2029 GESTORE
- Allegato_4_-_Dichiarazione_Veridicità_

DATO ATTO CHE nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui:

- ✚ fattore di sharing b sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:
 - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ($\gamma_{1,a}$)
 - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$)
- ✚ coefficiente di recupero della produttività;
- ✚ coefficiente CRI;
- ✚ coefficiente di potenziamento K ;

RILEVATO dunque che in considerazione dei costi effettivi e di quelli previsionali, il PEF pluriennale espone le seguenti risultanze senza far ricorso al superamento del limite di crescita:

✓ PEF 2026 totale costi € 318.095,00

così ripartiti Parte Variabile € 184.048,00 Parte Fissa € 134.047,00

✓ PEF 2027 totale costi € 326.817,00

così ripartiti Parte Variabile € 191.954,00 Parte Fissa € 134.864,00

✓ PEF 2028 totale costi € 335.790,00

così ripartiti Parte Variabile € 200.159,00 Parte Fissa € 135.631,00

✓ PEF 2029 totale costi € 336.605,00

così ripartiti Parte Variabile € 200.499,00 Parte Fissa € 136.106,00

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario nr. data
PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità 4 29.04.2026
alle indicazioni metodologiche (MTR-3)
di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

CONSIDERATO che dal totale dei costi indicati nel piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del Ministero dell'Istruzione per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

e che pertanto il totale delle entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025 è pari a PEF 2026 €315.942,00 (PEF di € 318.095,00 meno contributo MIUR e attività sanzionatoria € 2.153,00) e PEF 2027 €325.936,00 (PEF di € 326.817,00 meno contributo MIUR € 881,00).

CONSIDERATO infine che i costi del servizio del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al presente piano finanziario non superano i limiti previsti dall'Autorità, così come dimostrato nella citata relazione.

PRESO ATTO che il piano finanziario come da documentazione acquisita agli atti in data 22.04.2026 prot. n. 3188 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 7.3 della deliberazione dell'ARERA 397/2025 /R/rif e più precisamente:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

VISTA l'allegata validazione del piano finanziario, sottoscritta in data 23.04.2026 da SeTE S.r.l. Sviluppo e Territorio con sede in Via Pignotti, 14 - 23020 Poggiridenti (So);

DATO ATTO CHE si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario, attraverso la verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari, come attestata dalla nota del soggetto che ha effettuato la verifica tecnica del Piano da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 397/2025/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

RILEVATO CHE l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario nr. data
PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità 4 29.04.2026
alle indicazioni metodologiche (MTR-3)
di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

RITENUTO per quanto sopra quale corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti:

- di approvare il Piano Economico-Finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo di cui alla metodologia deliberazione 397/2025/R/RIF;
- di approvare il piano economico-finanziario e dei corrispettivi per l'utenza finale relativi alle annualità 2026;
- di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione;

ATTESO pertanto che sulla base del suddetto PEF risulta che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 è pari ad € 315.942,00 e che l'ammontare dei costi imputabili alla quota fissa della tariffa è pari a € 131.894,00 di cui € 118.045,13 riferibili alle UD utenze domestiche ed € 13.848,87 alle UND utenze non domestiche, mentre l'ammontare dei costi imputabili alla quota variabile della tariffa è pari ad € 184.048,00 di cui € 164.722,96 attribuibili alle UD utenze domestiche ed € 13.848,87 alle UND utenze non domestiche;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche l'89.50% del costo complessivo ed il restante 10,50% alle utenze non domestiche;

VISTA la Legge della Legge 30/12/2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028"

VISTO il TUEL D.Lgs.267/2000 e smi;

RILEVATO infine che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il Bilancio di Previsione per il triennio 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 30 20.12.2025.
- il documento unico di Programmazione, (DUP) 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. nr. 25 del 20.12.2025.

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI :

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in L. 07/12/2012 n. 213.

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data
4 29.04.2026

DATO ATTO che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile

CON votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale con esito unanime favorevole con voti resi ai sensi di legge per alzata di mano;

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il 2026/2029, secondo i criteri previsti dal nuovo MRT-3, e i relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, copia della presente deliberazione e dei relativi allegati redatti secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità (il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029, la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico), ai fini della successiva approvazione definitiva;
3. per quanto previsto dal punto 2), di trasmettere i suddetti atti ai competenti uffici;
4. di dare atto che con successivo e separato provvedimento si provvederà all'articolazione e all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 idonee a garantire la copertura integrale dei costi quantificati nel PEF oggi approvato;

Inoltre, successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

DELIBERA

con separata ed autonoma votazione svolta per appello nominale dichiarata al termine dal Segretario Comunale nuovamente con esito unanime favorevole, il Consiglio Comunale, a norma dell'articolo 134, 4° comma, di dichiarare la seguente deliberazione immediatamente esecutiva.

OGGETTO

Servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione Piano Economico Finanziario PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, in conformità alle indicazioni metodologiche (MTR-3) di cui al Delibera Arera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif..

nr. data
4 29.04.2026

Deliberazione C.C.n.4 del 29.04.2026

La lettura e l'approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima seduta consiliare.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Il Sindaco
f.to Avv. Davide Passerini

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Addì, - 8 MAG. 2026



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nicola Caravella

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Si attesta che questa deliberazione è affissa in copia all'Albo comunale oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal

- 8 MAG. 2026 al 23 MAG. 2026

Addì, - 8 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

ESECUTIVITA' - ESITO DI CONTROLLO

La presente deliberazione, è divenuta ESECUTIVA il - 8 MAG. 2026 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 c.3 del D.Lgs.267/200;

Addì, - 8 MAG. 2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

[X] La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 c.4 del D.Lgs.267/2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Nicola Caravella

- 8 MAG. 2026